

**PROPOSTA DI LEGGE N. 527**

Presentata dai Consiglieri regionali Manica, Marcenaro, Riba, Muliere,  
Placido, Riggio, Ronzani, Caracciolo

**l' 11 aprile 2003**

Proposta di legge di modifica statutaria:

**“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”**

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 16 aprile 2003

**VII LEGISLATURA**



**Proposta di modifica dello Statuto Regionale**  
**ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**RELAZIONE**

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione lo Statuto della Regione deve prevedere il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali.

Il Consiglio delle autonomie è, perciò, organo costituzionale della Regione. La composizione, e le modalità di elezione dei relativi organismi e le prerogative istituzionali del Consiglio debbono pertanto essere stabilite nello Statuto. Le semplici modalità di funzionamento potranno, invece, costituire oggetto del regolamento la cui adozione sarà di competenza del Consiglio stesso.

La presente proposta di modificazione statutaria è perciò finalizzata a:

- indicare il Consiglio delle Autonomie tra gli organi istituzionali della Regione;
- prevederne la composizione, gli organismi interni e la relativa modalità di elezione;
- stabilire la sede delle riunioni e le prerogative del Consiglio per l'espletamento delle funzioni stabilite dall'art. 123 della Costituzione.

Ai fini della costituzione si propongono i seguenti indirizzi:

- a) il Consiglio è formato con la presenza dei tre ordini di Enti locali del nostro attuale ordinamento: Comuni, Province, Comunità Montane;
- b) si tiene conto sia della rappresentanza dei territori che della popolazione. A tal fine, assieme ai membri di diritto costituiti dai Sindaci dei capoluoghi e dai Presidenti delle Province, vengono indicati un numero di Sindaci proporzionalmente rappresentanti della popolazione di ogni Provincia e, con la rappresentanza delle Comunità montane, si effettua il necessario riequilibrio a favore delle aree a minore densità di popolazione;
- c) per tener conto dell'articolazione geografica ed istituzionale del Piemonte i collegi per la designazione dei rappresentanti elettivi sono stabiliti su base provinciale. Gli unici accorpamenti si riferiscono ai Comuni montani relativamente alle Province con una sola comunità montana.

Ai fini della formazione degli organismi del Consiglio si prevede l'elezione del Presidente a maggioranza tra i componenti del Consiglio medesimo. Al Presidente è attribuita la potestà di nomina di due Vicepresidenti che siano anche rappresentanti di categorie istituzionali diverse da quella di appartenenza del Presidente stesso. Infine l'esecutivo è integrato con altri sei rappresentanti eletti con schede di due soli nominativi per assicurare, nell'ambito di un'elezione unitaria, la più equilibrata rappresentanza sia dei territori che delle categorie istituzionali.

La composizione complessiva di 55 membri, con un esecutivo di 9 membri (compreso il Presidente), corrisponde alle esigenze di contemperare una rappresentanza adeguata (stanti le caratteristiche della Regione) con le esigenze di funzionalità ed operatività del Consiglio.

Per quanto attiene alle competenze, non si intende (non è previsto dalla Costituzione) configurare un bicameralismo regionale, bensì assicurare al sistema delle autonomie, quale affermazione forte del principio di sussidiarietà, un'ampia partecipazione alla formazione delle deliberazioni regionali, in particolare su tutte le materie che interessano direttamente l'area del governo locale e gli atti di governo del territorio e di programmazione economico-finanziaria.

Il principio per cui la competenza legislativa e deliberativa è comunque riservata al Consiglio regionale è contemperato con le prerogative del Consiglio delle Autonomie, stabilendosi che il Consiglio regionale può disattendere il parere del Consiglio delle Autonomie locali solo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Si prevede, infine, che il Consiglio sia eletto a seguito delle elezioni generali (tali si considerano quelle che prevedono il rinnovo del maggior numero di Enti locali della Regione), mentre la perdita della qualifica di Sindaco o Presidente comporta la decadenza dal Consiglio delle Autonomie e, per i membri eletti, la riconvocazione del collegio per la relativa sostituzione.

## **Proposta di modifica dello Statuto della Regione Piemonte (ex art. 123 Cost.)**

### **Capo YY**

#### **Il Consiglio delle Autonomie locali**

##### **Art. x1**

###### **(Competenze)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha l'iniziativa deliberativa avanti agli organi regionali.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulle proposte di modificazione dello Statuto della Regione, su ogni proposta di competenza del Consiglio regionale avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali, o che importi modificazione delle competenze tra Enti locali, o tra questi e la Regione, ovvero che abbia ad oggetto la gestione del territorio, la costituzione di enti o agenzie regionali, nonché sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
3. Il Consiglio regionale può disattendere i pareri rilasciati ai sensi del precedente comma con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

##### **Art. x2**

###### **(Presidenza)**

1. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, convoca e presiede il Consiglio delle autonomie locali, nomina due Vicepresidenti tra i membri del Consiglio, individuati tra le componenti di rappresentanza diverse da quella di cui è esponente.
2. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, da due esponenti dei territori montani, da due componenti di diritto e da due sindaci di Comuni diversi da quelli capoluogo e differenti da quelli rappresentati dalle comunità montane eletti nel seno del Consiglio, con voto limitato a due nominativi. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente ed assolve alle istruttorie necessarie ai lavori del Consiglio.
3. L'Ufficio di Presidenza può convocare i dirigenti regionali per sentirli sulle trattazioni di loro competenza che riguardino le funzioni delle autonomie locali.

4. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali sono riservati uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte, nonché personale e risorse finanziarie idonee definiti in accordo con il Presidente del Consiglio regionale.

### **Art. x3**

#### **(Composizione e durata in carica)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province della Regione Piemonte; dai Sindaci dei comuni capoluogo delle stesse; da tredici rappresentanti dei territori montani eletti fra i sindaci e i presidenti di Comunità Montane dagli stessi sindaci e presidenti riuniti nei collegi elettorali e secondo il numero di rappresentanti per ciascuno di essi indicato dal successivo comma; da ventisei sindaci dei comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana, eletti dai sindaci dei comuni stessi riuniti in collegio elettorale provinciale nel numero indicato per ciascuno di essi dal successivo comma.

2. I collegi elettorali dei Presidenti di Comunità Montane e dei sindaci di comuni appartenenti a territori montani della Regione Piemonte sono: il Collegio - con due seggi - della Provincia di Alessandria e della Provincia di Asti; il Collegio - con due seggi - della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Cuneo; il Collegio - con tre seggi - della Provincia di Torino; il Collegio - con tre seggi - della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola e della Provincia di Novara. I collegi elettorali dei sindaci di comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana sono quello dei sindaci della Provincia di Torino con undici seggi, quelli dei sindaci della Provincia di Alessandria, di Cuneo e di Novara con tre seggi ciascuno; quelli dei sindaci delle province di Asti e di Vercelli con due seggi ciascuno; quelli delle Province di Biella e del VCO con un seggio ciascuno.

3. Le elezioni di cui al comma precedente si svolgono entro novanta giorni dalle intervenute elezioni generali di comuni e province, su convocazione nella sede del consiglio provinciale di coloro che formano il collegio elettorale di ciascuna provincia, effettuata dal sindaco più anziano in età anagrafica del collegio elettorale, che assume le funzioni di presidente del collegio riunito in assemblea. Per i sindaci dei territori montani e i Presidenti

di Comunità, con la stessa procedura, la elezione si svolge nella sede della provincia con il maggior numero di comuni interessati.

4. Il collegio elettorale è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto. In apertura di seduta il presidente del collegio elettorale raccoglie le candidature tra i componenti dello stesso; risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

5. Gli eletti assumono la carica a seguito di nomina del Presidente della Giunta Regionale che deve intervenire entro trenta giorni da ciascuna elezione e durano in carica sino alla nomina dei successori. La perdita della qualità di sindaco, o presidente della comunità montana, determina la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali; per i membri elettivi è convocato il collegio elettorale che provvede alla loro sostituzione.

#### **Art. x4**

##### **(Funzionamento)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è validamente costituito dalla presenza di un terzo dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è disciplinato da appositi regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali si riunisce nell'aula del Consiglio regionale, ovvero nell'aula di uno dei Consigli provinciali del Piemonte.

## SCHEMA COMPOSIZIONE

<b>COMPONENTI DI DIRITTO</b>		<b>SEGGI</b>
Presidente di Provincia	8	<b>16</b>
Sindaco del Comune capoluogo di Provincia	8	
<b>COMPONENTI ELETTIVI</b>		<b>Elettori</b>
<b>a) Sindaci di Comuni montani</b> e Presidenti di Comunità montane eletti dai seguenti Collegi elettorali		<b>13</b>
1. Collegio: Alessandria e Asti	2	
2. Collegio: Biella e Vercelli	2	
3. Collegio: Cuneo	3	
4. Collegio: Torino	3	
5. Collegio: Verbano-Cusio-Ossola e Novara	3	
<b>b) Sindaci</b> dei comuni di ciascuna Provincia che non siano capoluoghi di provincia o appartenenti a comunità montane		<b>26</b>
Alessandria	3	
Asti	2	
Biella	1	
Cuneo	3	
Novara	3	
Torino	11	
Verbania	1	
Vercelli	2	
<b>TOTALE</b>		<b>55</b>